

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FANELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1964

Modifica all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante il testo unico delle norme sulla circolazione stradale, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per la patente di guida

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 81 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale (decreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393) regolando la materia dell'accertamento dei requisiti fisici e psichici degli aspiranti alla patente di guida, stabilisce che detti accertamenti debbono essere effettuati da medici appartenenti a determinate categorie (ufficiali sanitari, ispettori sanitari delle ferrovie, ispettori medici del lavoro, eccetera) i quali soltanto sono abilitati al rilascio dei relativi certificati. Si tratta di una particolare garanzia, quanto mai opportuna, in una materia così delicata, che investe la pubblica incolumità.

Per una omissione del legislatore non è compresa fra queste categorie quella dei me-

dici di riparto delle ferrovie, i quali pure hanno tutti i requisiti per adempiere al delicato compito.

Si tratta infatti di medici che hanno vinto un regolare concorso statale (come gli altri di cui al citato articolo 81) e che, appartenendo all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono dotati di particolare esperienza nel campo specifico e dispongono di tutte le attrezzature necessarie agli accertamenti in questione.

A tale omissione tende ad ovviare il disegno di legge che ho l'onore di sottoporre al vostro esame e che mi auguro troverà la vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

I medici di riparto delle Ferrovie dello Stato, in aggiunta alle categorie previste dal primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono autorizzati ad effettuare l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per la patente di guida, ed a rilasciare il relativo certificato.